

Allegato C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) in attuazione della l.r. 22/2015.

La proposta di legge in oggetto aggiorna, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 22/2015 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r., il riparto delle funzioni in materia di energia contenuto nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Sono inoltre modificati i riferimenti alla l.r. 1/2005, già esistenti nella l.r. 39/2005, secondo la rinnovata disciplina sul governo del territorio ora contenuta nella l.r. 65/2014.

Si ricorda che la legge regionale 39/2005 raggruppa in un quadro unitario la disciplina sull'autorizzazioni degli impianti energetici, siano questi di produzione (da fonte convenzionale o rinnovabile) come di distribuzione come stoccaggio di energia, insieme alla disciplina regionale sull'efficienza energetica, sull'attività di incentivazione e insieme alle norme delineanti la programmazione regionale di settore.

In tale aggiornamento sono toccate in particolare le disposizioni inerenti la realizzazione degli impianti e il controllo degli impianti termici: in questi ambiti ampie erano infatti le competenze a suo tempo attribuite alle Province.

Articolo 1

La norma aggiorna l'articolo 3 della l.r. 39/2005 riportando alle competenza della Regione tutte le competenze relative alle autorizzazioni di cui agli artt. 11, 13 e 15 e alle concessioni di cui all'articolo 14 della stessa legge, che precedentemente venivano ripartite fra la Regione e le province.

Passano alla Regione anche le funzioni sul controllo degli impianti termici civili precedentemente svolte dalle province.

Articolo 2

Si sostituisce l'art. 3 bis della l.r. 39/2005 poiché vengono a cessare tutte le funzioni squisitamente energetiche svolte dalle province. Alla Provincia permane solamente (in quanto attività connessa alla predisposizione del PTCP) il compito di riportare nel PTCP le fasce di rispetto già definite per le reti energetiche ai fini dell'ottimizzazione della loro allocazione sul territorio.

Articolo 3

Si aggiorna l'art. 3 ter comma 2 lettera m) della l.r. 39/2005, per tenere conto della riscrittura delle funzioni relative alle reti energetiche operata all'art. 8. Le funzioni del Comune rimangono inalterate.

Articolo 4

Si aggiorna il riferimento, già contenuto all'art. 6 comma 2 lettera c-bis della l.r. 39/2005, ad un articolo della abrogata l.r. 1/2005 con il corrispondente articolo della l.r. 65/2014.

Articolo 5

Si modificano i commi 2 e 3 dell'art. 8 della l.r. 39/2005. Il precedente comma 2 relativo alle reti energetiche assegnava a comuni e province il compito di individuare corridoi e quello di tenere conto nei propri atti di governo del territorio dei corridoi individuati.

La prima funzione, che ha aspetti di politica energetica, rimane allocata solo ai Comuni ed è spostata al comma 3; la seconda, riguardante unicamente la corretta redazione degli strumenti urbanistici, permane per entrambi i livelli amministrativi.

Si aggiornano anche i riferimenti, già contenuti in tale articolo, alla abrogata l.r. 1/2005 con le corrispondenti disposizioni della l.r. 65/2014.

Articolo 6

Si aggiornano i riferimenti, già contenuti nell'articolo 10 della l.r. 39/2005, alla abrogata l.r. 1/2005 con le corrispondenti disposizioni della l.r. 65/2014.

Si provvede anche ad aggiornare i riferimenti ivi contenuti alla normativa sismica.

Articolo 7

Si aggiorna il comma 3 dell'art. 10 bis della l.r. 39/2005 cancellando il riferimento ad elettrodotti di competenza provinciale.

Articolo 8

Si aggiorna il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 39/2005 cancellando il riferimento a competenze della provincia nella procedura di autorizzazione.

Si coglie l'occasione per aggiornare al comma 8 dell'art. 12 della l.r. 39/05 il riferimento alla legge regionale sul governo del territorio.

Articolo 9

Si aggiorna il riferimento alle norme sul procedimento amministrativo contenuto all'articolo 13 della l.r. 39/2005 cancellando il richiamo alla abrogata l.r. 9/1995.

Articolo 10

Si sostituisce l'art. 15 della l.r. 39/2005 poiché la competenza provinciale sulle cosiddette piccole utilizzazioni geotermiche passa alla Regione. Per una migliore lettura il precedente unico comma viene diviso in due commi.

Articolo 11

Si aggiornano alla l.r. 65/2014 i riferimenti alla disciplina regionale sul governo del territorio già contenuti all'articolo 16 della l.r. 39/2005.

Alla lettera b del comma 3 del succitato articolo è effettuata una correzione per tenere conto della venuta meno di una disposizione all'articolo 17 della l.r. 39/2005.

Articolo 12

Si aggiornano alla l.r. 65/2014 i riferimenti alla disciplina regionale sul governo del territorio già contenuti all'articolo 16-bis della l.r. 39/2005.

Articolo 13

Si abrogano formalmente, al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, le forme di semplificazione di cui alle lettere a), b) ed f), già dichiarate incostituzionali con sentenza CC 11/2014.

Per necessario adeguamento al d.l. 12 settembre 2014, n. 133, si amplia la tipologia di interventi di manutenzione straordinaria effettuabile con comunicazione.

Si aggiornano alla l.r. 65/2014 i riferimenti alla disciplina regionale sul governo del territorio già contenuti nel suddetto articolo 17 della l.r. 39/2005.

Articolo 14

Si inserisce nella disciplina sui titoli abilitativi per la realizzazione di impianti energetici una disposizione (art. 18bis) che stabilisce la misura delle spese istruttorie, finora non fissate dalla

Regione, per le istanze di cui alla l.r. 39/2005, in gran parte fino al 2015 esperite dalle Province. L'importo è fissato in via forfettaria a 75€ .

Si stabilisce altresì che, con deliberazione della GR, tale importo potrà essere aumentato nei casi di particolare complessità istruttoria, sempre all'interno di un tetto massimo prefissato. Con lo stesso atto potranno essere anche definite eventuali esenzioni e riduzioni degli oneri in oggetto.

Articolo 15

Si aggiorna l'importo delle sanzioni per omesse comunicazioni in caso di attività libera, contenuta nell'articolo 20 della l.r. 39/2005, a quanto ha stabilito dal DL 12 settembre 2014, n. 133.

Articolo 16

Si corregge e aggiorna alla l.r. 65/2014 la disposizione sull'autorizzabilità in sanatoria delle opere di cui alla l.r. 39/2005 già contenuta nell'articolo 21 della stessa legge.

Articolo 17

Si aggiornano alla l.r. 65/2014 i riferimenti al certificato di agibilità già contenuti nell'articolo 23bis della l.r. 39/2005.

Articolo 18

Si modificano più commi dell'art. 23 ter della l.r. 39/2005. Questo disciplina il sistema informativo sull'efficienza energetica in edilizia che era delineato in condivisione fra Regione, comuni e anche province, stante le loro competenze sul controllo impianti termici. L'articolo è quindi aggiornato per tenere conto del passaggio di tali ultime competenze alla Regione.

Si provvede poi ad aggiornare alla l.r. 65/2014 un riferimento alle norme sul governo del territorio già contenuto nello stesso articolo.

Articolo 19

Si modifica il comma 1 dell'art. 23-sexies della l.r. 39/2005 concernente i contenuti del regolamento sull'efficienza energetica in edilizia. I rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici che venivano trasmessi alle province verranno infatti trasmessi alla Regione.

Articolo 20

Si inserisce nella l.r. 39/2005 un nuovo articolo, 23 septies, sulla determinazione da parte della Regione degli oneri (c.d. "bollino") che i proprietari di impianto termico dovranno pagare a questa amministrazione per le attività pubbliche di controllo degli stessi impianti che saranno, a seguito della l.r. 22/2015, svolte dalla stessa.

Articolo 21

Si modifica la lettera h) del comma 2 della l.r. 39/2005, inerente la fissazione in regolamento di criteri di riferimento per le svariate tipologie di oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa disciplinata dalla stessa l.r. 39/2015, per tenere conto che amministrazioni competenti, dopo la l.r. 22/2015, saranno solo la Regione e i comuni.

Articolo 22

Si stabilisce l'entrata in vigore della legge di modifica, fermo restando quanto disposto dall'articolo della l.r.(modifiche alla l.r. 22/15) in merito alla decorrenza e alle modalità del subentro della Regione Toscana nelle competenze della provincia e della città metropolitana.